



634

Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



Area V Protezione Civile

Torino, 20 dicembre 2024

Ai Sigg. Componenti del C.O.V.

Al Sig. Prefetto di Vercelli

Al Sig. Questore

Al Sig. Dirigente del Compartimento di Polizia Stradale
Sezione di Torino

Al Sig. Comandante Provinciale dei
Carabinieri

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Al Sig. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco

Al Servizio Emergenza Territoriale 118

Alla Città Metropolitana di Torino
Servizio di Viabilità

All'ANAS S.p.A. Compartimento Viabilità Torino

Alla Società ITP S.p.A.

E, p. c Al Ministero dell'Interno
Gabinetto del Ministro
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Viabilità Italia

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Alla Regione Piemonte
Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo,
Protezione civile, Trasporti e Logistica
operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it

Prot. NR. 240960/2024



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta
Presidenza della Regione
Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco
protezionecivile@regione.vda.it
v.segor@regione.vda.it

Alla Società SAV S.p.A.

Alla Società AUTOSTRADE per L'ITALIA S.p.A.
autostradeperlitaliadtlgenova@pec.autostrade.it

Alla APSACI
segreteria@apsaci.it
apsacitorino@pec.fedespediti.it

Alla FAI Provinciale di Torino
info@faitorino.it

Alla FITA CNA
cspataro@cna-to.it

Alla FITE - Federazione Trasporti Eccezionali
info@spedimec-italia.com

Alla API Torino
luca.burzio@apito.it

All'Unione Industriali Torino
c.tibaldi@ui.torino.it

Alla Confindustria Torino
cristina.manara@confindustria.piemonte.it

Oggetto: Raccordo autostradale A4 - A5 Ivrea Santhià

Proroga dell'ordinanza di divieto circolazione dei mezzi con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, agli autobus e ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,40 metri ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.lgs. 285 del 30 aprile 1992, nr. 285, C.d.S..

Si trasmette per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza necessari all'esecuzione, la proroga - **sino alle ore 23,59 del 30 aprile**



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

2025 - dell'ordinanza di divieto circolazione dei mezzi con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, agli autobus e ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,40 metri, emessa, in data odierna, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.lgs. 285 del 30 aprile 1992, nr. 285, C.d.S..

IL PREFETTO
(Cafagna)

2 BF/afm
8



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

PREMESSO che in data 22 febbraio 2024 è stata emessa l'ordinanza di divieto di circolazione dei mezzi con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, agli autobus e ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,40 metri nel tratto compreso tra l'interscambio di Pavone, alla pk 0+00 (coincidente con la pk 37+400 dell'autostrada A5 Torino – Quincinetto) e l'interscambio di Santhià (pk 23+625), in carreggiata Sud (da Ivrea verso Santhià) e tra l'interscambio di Santhià e lo svincolo di Albiano (pk 7+970) in carreggiata Nord (da Santhià verso Ivrea), fino al limite del territorio provinciale, dalle ore 06.00 del 24 febbraio 2024 alle ore 18.00 del 31 luglio 2024, con riserva di rivalutazione alla luce dell'andamento delle opere di cantiere del viadotto Camolesa;

CONSIDERATO che in data 25 giugno 2024 la società ATIVA S.p.A. ha richiesto, con nota protocollo nr. ATV/ORD 2953/2024/U, alla luce dell'andamento delle opere di cantiere sul viadotto Camolesa la proroga dell'ordinanza in premessa citata;

CONSIDERATO che in data 29 luglio 2024, in adesione alle risultanze della riunione del Comitato Operativo Viabilità del 18 luglio 2024 è stata disposta la proroga del divieto di circolazione dei mezzi con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, agli autobus e ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,40 metri nel tratto compreso tra l'interscambio di Pavone, alla pk 0+00 (coincidente con la pk 37+400 dell'autostrada A5 Torino – Quincinetto) e l'interscambio di Santhià (pk 23+625), in carreggiata Sud (da Ivrea verso Santhià) e tra l'interscambio di Santhià e lo svincolo di Albiano (pk 7+970) in carreggiata Nord (da Santhià verso Ivrea), fino al limite del territorio provinciale, dalle ore 18,00 del 31 luglio 2024 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2024, con riserva di rivalutazione alla luce dell'andamento delle opere di cantiere del viadotto Camolesa;

CONSIDERATO che in data 13 novembre 2024 la società ATIVA S.p.A. ha comunicato, con nota nr. ATV/DILEG/ 476/2024/U, a causa del prolungamento delle opere di cantiere sul viadotto Camolesa, l'impossibilità di rimuovere i divieti di transito e i sistemi di filtraggio installati lungo l'intera bretella di collegamento A4/A5 Ivrea – Santhià entro il termine di scadenza del 31 dicembre 2024 della propria ordinanza e delle ordinanze di divieto di circolazione dei mezzi con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate emesse dalle Prefetture di Torino e Vercelli;

CONSIDERATO che in data 6 dicembre 2024 la società ITP S.p.A. (Ivrea Torino Piacenza S.p.A.) con nota nr. ITP-ITP-050-24-PDO-Icl ha comunicato di essere, a far data dal 1° dicembre 2024, il nuovo concessionario delle attività di gestione delle tratte autostradali A21 Torino – Alessandria – Piacenza, A5 Torino – Ivrea – Quincinetto, bretella di collegamento A4/A5 Ivrea – Santhià, diramazione Torino – Pinerolo e del Sistema Autostradale Tangenziale Torinese (SATT);

CONSIDERATO che nel corso della riunione dello scorso 18 dicembre 2024 del Comitato Operativo Viabilità - COV tenutosi presso la Prefettura di Torino in telecollegamento con il Comitato Operativo Viabilità – COV della Prefettura di Vercelli, è emerso quanto segue:



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

- ITP S.p.A., richiamando la propria nota n.ITP-ITP-62-24-GDA-Icl del 16 dicembre 2024, ha sottolineato l'impossibilità di osservare il cronoprogramma dei lavori sul viadotto Camolesa che prevedeva la riapertura entro il prossimo 31 dicembre 2024 e, fermo restando il mantenimento delle attuali condizioni di transitabilità secondo la relazione asseverata, ha assicurato il costante e continuo monitoraggio delle condizioni di sicurezza del viadotto e ha pertanto rappresentato la necessità di adottare una propria ordinanza in continuità con quella già adottata dal precedente concessionario, proponendo, conseguentemente, al fine di garantirne l'effettivo rispetto, la proroga delle ordinanze delle Prefetture di Torino e Vercelli;
- la Polizia Stradale – Compartimento per il Piemonte e la Valle d'Aosta ha evidenziato che nel periodo di vigenza delle ordinanze prefettizie, dalla maggiore efficacia deterrente, sono state comunque elevate 246 infrazioni. Le pattuglie continuano ad assicurare i servizi, ma con un impegno molto significativo, soprattutto nel fine settimana.
- la Città Metropolitana di Torino ha segnalato che, in assenza di filtraggio, a cura delle pattuglie della Polizia Stradale, corroborato dal trattamento sanzionatorio conseguente alle ordinanze prefettizie, emergerebbero criticità riconducibili al traffico dei veicoli pesanti sulle SP 79, 80 e 80 dir nei comuni di Albiano d'Ivrea, Cossano e Caravino e sulla SP 228 nei comuni di Piverone, Bollengo e Palazzo C.se;

CONSIDERATO che ad esito della riunione congiunta del 18 dicembre 2024, i Comitati Operativi Viabilità – COV delle Prefetture di Torino e Vercelli hanno convenuto unanimemente sulla necessità, per ragioni inerenti alla sicurezza della circolazione stradale e per il rispetto del divieto in argomento, della proroga delle vigenti ordinanze prefettizie nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, fino al 30 aprile 2025;

VISTA l'ordinanza n.5/2024/ITP/T1 in data 19 dicembre 2024 con cui la società ITP S.p.A. istituisce il divieto di circolazione già disposto dal precedente concessionario fino a tutto il 30 aprile 2025;

RITENUTO che a tutela della pubblica e privata incolumità sia necessario continuare ad assicurare, con uno strumento giuridico preventivo dalla maggiore forza deterrente, il rispetto del divieto emesso dal concessionario autostradale, rafforzando nel contempo i servizi di controllo e vigilanza dell'osservanza da parte delle Forze dell'Ordine con il supporto del personale della società concessionaria;

DATO atto di aver preventivamente informato del contenuto del presente provvedimento il Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro e Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Viabilità Italia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la Regione del Piemonte;



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

VISTO l'art.6, comma 1, del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada;

DISPONE

La proroga del divieto di circolazione dei mezzi con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, agli autobus e ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,40 metri nel tratto compreso tra l'interscambio di Pavone, alla pk 0+00 (coincidente con la pk 37+400 dell'autostrada A5 Torino – Quincinetto) e l'interscambio di Santhià (pk 23+625), in carreggiata Sud (da Ivrea verso Santhià) e tra l'interscambio di Santhià e lo svincolo di Albiano (pk 7+970) in carreggiata Nord (da Santhià verso Ivrea), fino al limite del territorio provinciale, dalle ore 00,00 del 1° gennaio 2025 alle ore 23.59 del 30 aprile 2025, con riserva di rivalutazione alla luce dell'andamento delle opere di cantiere del viadotto Camolesa.

I trasgressori delle norme di cui al presente decreto saranno sanzionati ai sensi dell'art.6, comma 12, del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada, che prevede che "Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI."

Nel territorio di competenza, è consentito, in deroga al presente dispositivo e previa comunicazione ad ITP S.p.A. e con le modalità dalla stessa Società indicate, il transito ai mezzi del soccorso, ai mezzi che operano per ripristino incidenti e manutenzioni del corpo stradale e ai mezzi impegnati nei lavori in corso sullo stesso viadotto Camolesa, ferma restando la salvaguardia della sicurezza del viadotto secondo le prescrizioni impartite dal Prefetto di Vercelli; i mezzi di rifornimento delle aree di servizio di Viverone nord e sud garantiranno l'approvvigionamento delle medesime attraverso la viabilità alternativa individuata da ITP, tenendo indenne il traffico sul viadotto.

Gli Organi di Polizia sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento, predisponendo le misure prudenziali e la massima vigilanza per la salvaguardia della sicurezza e della circolazione stradale, mediante presidi e controlli finalizzati alla rigorosa osservanza del presente provvedimento.

Il concessionario ITP S.p.A. è incaricato di dare la massima informazione all'utenza del presente divieto e della viabilità autostradale alternativa mediante pannelli a messaggio variabile e mediante proprio personale che indirizzi adeguatamente l'utenza, anche a supporto delle attività di presidio e vigilanza delle Forze di Polizia.

ITP S.p.A. è altresì incaricata di attestare e monitorare costantemente le condizioni del



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

tratto di viabilità interessato dai lavori, provvedendo a dare tempestiva comunicazione agli organi di polizia e all'utenza di ogni variazione sotto il profilo della sicurezza della circolazione, nonché adottando immediate misure a garanzia della stessa.

Le Associazioni di categoria si faranno carico di garantire la più ampia divulgazione dei contenuti del presente provvedimento ai propri associati, curando anche gli opportuni contatti con le omologhe realtà associative dei Paesi europei interessati.

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento alle Amministrazioni interessate, al concessionario ITP S.p.A., alle Associazioni di categoria, al C.C.I.S.S. ed agli organi di informazione locale.

In relazione alla particolare rilevanza sovra provinciale della viabilità in esame, che intercetta anche flussi interazionali di traffico delle merci, il presente provvedimento è comunicato al Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro e Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Viabilità Italia, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e alla Regione del Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Torino, 19 dicembre 2024

IL PREFETTO
(Cafagna)

BF/afm